

VERBALE DELLA SEDUTA del 13 luglio 2016

Il giorno 13 luglio 2016, presso la sede della Regione Lazio, sala Marta, si riunisce il Comitato per la Legislazione, di cui all'art. 7-bis del Regolamento regionale 5 agosto 2005, n. 17 "Norme in materia di affidamento di incarichi individuali di consulenza a soggetti esterni all'amministrazione regionale".

Sono presenti il Vice Presidente del Comitato Cons. Silvestro Maria Russo, il Cons. Maria Cristina Quiligotti, il Cons. Giuseppe Domenico Caruso, il Cons. Carlo Alberto Manfredi Selvaggi, l'Avv. Vincenzo Nunziata, l'Avv. Nicola Viceconte e la Dott.ssa Roberta Galimberti dell'Ufficio legislativo.

La riunione si apre alle 15:00 con il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Problemi riguardo l'inquadramento professionale dei massaggiatori;
- 2) Inquadramento delle funzioni regionali e provinciali in materia di ambiente;
- 3) Approvazione verbale seduta precedente;
- 4) Varie ed eventuali.


In merito al primo punto all'ordine del giorno, l'Avv. Montanini, in rappresentanza dei massaggiatori shiatsu, espone le problematiche inerenti l'inquadramento professionale di tali operatori. Per diversi anni si sono succeduti tentativi di legiferare in materia a livello regionale, ma le relative leggi sono state impugnate e fatte decadere per incostituzionalità. Il settore è attualmente disciplinato dalla legge 4 del 2013 che detta disposizioni in materia di professioni non organizzate, ma relativamente all'inquadramento professionale l'interpretazione prevalente, confortata da consolidata giurisprudenza, fa rientrare il massaggiatore shiatsu nella professione di estetista che comprende tutto ciò che non sia attività sanitaria, secondo il dettato dell'articolo 1 della legge 1 del 1990, nonostante il riconoscimento che dello shiatsu come attività terapeutica ma priva di riscontro scientifico. L'ipotesi che viene sottoposta all'attenzione del Comitato è invece per l'inquadramento del massaggiatore shiatsu come operatore di interesse sanitario, non riconducibile alle professioni sanitarie come definite dalla legge 43 del 2006, che stabilisce in merito la competenza delle Regioni

nell'individuazione e formazione dei relativi profili. Osserva pertanto il Comitato che trattandosi di competenza delegata c'è lo spazio per regolamentare la figura professionale a livello regionale come operatore di interesse sanitario e, nello specifico, di medicina complementare, purchè, relativamente alla formazione, siano fatti salvi gli specifici parametri per l'accreditamento delle scuole e dei docenti specifici per questa attività, come individuati da tempo dalle scuole di shiatsu che si sono date una disciplina comune attraverso le principali associazioni del settore.

In merito al secondo punto all'ordine del giorno, viene portata all'attenzione del Comitato la questione inerente le attribuzioni in materia ambientale di competenza rispettivamente della Regione e degli Enti di Area Vasta, a seguito del riordino intervenuto in attuazione della legge 56 del 2014. In particolare le Province sostengono di non essere in grado di svolgere le funzioni in materia ambientale avendo proceduto al trasferimento delle relative risorse umane alla Regione, anche per quei profili professionali come i geologi, per i quali nello specifico nasce il quesito, in mancanza dei quali si afferma che tali funzioni debbano essere svolte dalla Regione. La materia ambientale tuttavia rientra tra le funzioni fondamentali, per le quali non si prospetta nessun esigenza di riallocazione e pertanto, anche alla luce della recente Deliberazione di Giunta Regionale che effettua una ricognizione delle funzioni che continuano ad essere svolte dalla Province, non è condivisibile l'opinione espressa che l'assenza delle risorse umane sia di per sé motivo sufficiente a ritenere riallocata una funzione, atteso che, osserva il Comitato, le Province avrebbero dovuto effettuare una adeguata valutazione sul personale da trasferire e mantenere le unità congrue allo svolgimento delle proprie funzioni e che un funzionario può sempre adempiere allo svolgimento di qualunque funzione ad eccezione di quelle di alta specializzazione.

Il Presidente, ringraziati i presenti per la propria partecipazione, dichiara conclusa la riunione alle ore 17:00.

Il Segretario verbalizzante



Il Presidente del Comitato

